

R.G.E.



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta il 14/11/2024;

letto il ricorso in opposizione ex artt. 615 c.p.c. depositato in data 1/2/2024 nell'interesse della parte esecutata, _____, con cui si contesta, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente, per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. della società servicer _____ S.p.a., nonché la violazione degli incarichi di *servicing* come rappresentati nell'avviso di cessione sulla G.U., parte seconda, del _____ 2022 n. _____

osservato che, indipendentemente, dai motivi di opposizione articolati, sussiste in capo al g.e. il potere di verifica, anche ufficiosa, delle condizioni dell'azione esecutiva e dei relativi presupposti processuali indispensabili al buon esito della stessa (cfr. Cass. n. 2043/2017);

osservato, quanto all'eccepito difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria _____ S.p.a. ad agire nell'interesse della creditrice procedente, stante la dedotta necessità di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., che dall'avviso di pubblicazione di cessione del _____ 2024 risulterebbe che "Banca _____ S.p.A. è stata incaricata da _____ SPV S.r.l. di svolgere, in qualità di master servicer (il "Master Servicer"), in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Banca _____ S.p.A. ha delegato a _____ S.p.A., in qualità di special servicer (lo "Special Servicer"), lo svolgimento di talune delle attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie, come specificate nel contratto di *servicing* stipulato dalla Cessionaria, il Master Servicer e lo Special Servicer in data _____ 2022, ai termini ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile la società _____ (9) S.r.l.", senza tuttavia, che risulti documentato il conferimento della procura in favore della suddetta Banca _____ S.p.a., né tanto meno, la delega delle attività in favore di _____ S.p.a., essendo stato prodotta solo la procura speciale del 20/4/2022 da _____ SPV S.r.l. in favore di _____ S.p.a.;



ritenuta, quindi, la necessità che la creditrice procedente provveda a integrare la documentazione nei termini innanzi esposti, considerato il carattere preliminare e assorbente di siffatto accertamento, rinviando all'esito la statuizione sul merito cautelare;

P.Q.M.

rinvia all'udienza del 23/1/2025, ore 11:30 con termine al creditore procedente fino a 10 giorni prima per provvedere all'integrazione documentale di cui in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Palermo, 2/12/2024

Il Giudice dell'esecuzione

Maria Cristina La Barbera

